

Premessa

Come noto, la Normativa vigente obbliga gli intermediari assicurativi “...a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente...”¹

La previsione normativa, di derivazione Comunitaria, (art. 12, par. 3, Direttiva 2002/92/CEE) si ispira al concetto di “*best advice*” utilizzato anche in ambito finanziario. Le presenti linee guida sono redatte da Aiba, senza alcuna pretesa di inconfutabilità o esaustività, per facilitare gli Associati nel processo di valutazione dell’adeguatezza delle soluzioni assicurative proposte. Le presenti note non hanno lo scopo di entrare nel merito tecnico delle singole tipologie di copertura, ma devono essere considerate come un supporto procedurale da adattare caso per caso. In ogni caso, resta in capo a ciascun Associato l’obbligo e la responsabilità di proporre contratti e soluzioni in linea con la previsione normativa di adeguatezza.

Acquisizione delle informazioni

Qualsiasi proposta assicurativa deve essere preceduta dall’acquisizione di un adeguato set informativo, in particolare riguardo alla natura del rischio e alle caratteristiche dell’Assicurato.

L’art. 52 comma 2 del Regolamento Isvap 5/2006, oltre a prevedere che le offerte siano “*adeguate*” alle esigenze dell’Assicurato, prescrive altresì che gli intermediari “...prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.”

3. Qualità delle informazioni fornite dal Contraente

Lo stesso art. 52 del Regolamento 5/2006, inoltre, disciplina le situazioni in cui:

- a. il Contraente si rifiuta di fornire informazioni o (questo lo si desume) fornisce informazioni qualitativamente scadenti
- b. il Contraente sceglie deliberatamente una soluzione assicurativa non adeguata

In particolare, si vedano:

Art. 52 comma 4 – “*Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.*”

Art. 53 comma 5 – “*Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.*”

Modelli 7A e 7B

Come altresì noto, lo stesso Regolamento 5/2006 agli art. 49-50-51 disciplina l’obbligo di presentare al Contraente in fase precontrattuale informazioni sull’intermediario, sulle norme di comportamento dello stesso e su possibili conflitti di interesse, contenute nei cosiddetti modelli 7A e 7B.

Il Modello per la raccolta delle informazioni e valutazione di adeguatezza

Alla luce delle previsioni normative citate, il modello utilizzato per la valutazione è quanto di più generico si possa utilizzare, considerando la tipologia di prodotto e rischio connesso.

Il documento, una volta compilato e sottoscritto, deve essere considerato come la sintesi di tutto il percorso “*raccolta informazioni-valutazione adeguatezza-proposta*”, che si sviluppa per *step* successivi.

- **Sezione A – Avvertenze per il Contraente**

Contiene una serie di avvertenze per il contraente che non devono essere personalizzate di volta in volta.

- **Sezione B - Informazioni riguardanti il Contraente e suoi obiettivi assicurativi**

Questa sezione viene completata di volta in volta e potrà essere adattata a seconda della tipologia di rischio.

- **Sezione C - Informazioni riguardanti il rischio da assicurare**

Anche questa sezione viene completata di volta in volta e adattata a seconda della tipologia di rischio.

- **Sezione D – Dichiarazioni del Contraente circa le informazioni ricevute**

Questa sezione contiene le dichiarazioni rese dal contraente riguardo alle informazioni e i documenti ricevuti in fase precontrattuale e può subire variazioni a seconda dell'effettiva situazione. Il documento viene firmato dal Contraente una volta completato il processo.

- **Sezione F – Dichiarazioni del Contraente e dell'Intermediario**

Questa sezione contiene le dichiarazioni rese dal contraente e dall'intermediario riguardo alla qualità delle informazioni fornite dal Contraente e della soluzione assicurativa da questi scelta.

Conservazione proposte presentate e profili di responsabilità

Come ricordato in precedenza, la normativa prescrive che l'intermediario conservi “*traccia documentale*” delle informazioni raccolte dai Contraenti. La previsione normativa è rafforzata all'art. 57 del Regolamento Ivass 5/2006, che prevede che:

“Gli intermediari, per almeno cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 36 la documentazione concernente:

i conferimenti degli incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di intermediazione ed eventuali procure;

i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa;

le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;

E' pertanto nostro interesse che tutto il processo “*raccolta informazioni-valutazione adeguatezza-proposta*” sia conservato secondo precisi criteri di archiviazione.

La predisposizione di un adeguato processo di archiviazione della documentazione precontrattuale rappresenta un'efficace tutela per l'intermediario nei confronti di eventuali reclami o pretese risarcitorie da parte del contraente per presunte inadeguatezze delle soluzioni offerte.

Inoltre, ancora in tema di responsabilità dell'intermediario, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione riguardo alle implicazioni derivanti da incarichi di brokeraggio esclusivi, ossia afferenti alla totalità dei rischi assicurabili di un determinato contraente.

E' bene tenere presente che il combinato disposto di obbligo di adeguatezza ed esclusività dell'incarico incrementano il rischio di rc professionale dell'intermediario. In presenza dell'esclusiva, infatti, l'obbligo di adeguatezza si sposta dall'ambito specifico del singolo contratto, ad un obbligo di adeguatezza del programma assicurativo *tout court*.

Tale rischio può essere mitigato con una gestione esclusiva per ramo e per Compagnia, come praticato con il nostro mandato.

Conclusioni

L'adozione da parte degli intermediari di corrette e sistematiche procedure da seguire nella fase precontrattuale rappresenti un'efficace garanzia del rispetto delle norme in materia di adeguatezza.

Per questo motivo, l'adozione di procedure e di modelli di valutazione del rischio e di offerta adeguati nella sostanza, oltre che nella forma, rappresenta l'obiettivo ideale al quale si deve ambire. In relazione a ciò, un'adeguata sintesi delle soluzioni offerte può essere considerato uno degli aspetti qualificanti di una proposta assicurativa, al di là degli obblighi normativi.

Per questo riteniamo utile – per noi e per la Compagnia – raccogliere i mandati per il singolo ramo (il ramo 15, per intenderci) e la singola Compagnia (ArgoGlobale SE, per essere ancora più chiari), come da modello allegato.



**INTERASS
BROKER**